

SICUREZZA E DPI PER ANTINCENDIO BOSCHIVO

FORMAZIONE 2022



a cura di: Giorgi Luca





Cosa vedremo oggi.....

- Testo unico
- Qualche dato
- Applicazione al volontariato
- Procedure infortunio
- Where are U
- Dpi
- Dpi antitaglio
- Dispositivi supplementari





.....?

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto Integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 06 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 142/L)

REV. APRILE 2019





qualche dato...

**DATI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI IN ITALIA
ANNI 2014-2015-2016**

Denunce di infortuni sul lavoro				
	2014	2015	2016 (*)	Variazione 2016/ 2014
ITALIA	658.514	632.665	636.812	-3,3%
Denunce di infortuni mortali				
	2014	2015	2016 (*)	Variazione 2016/ 2014
ITALIA	1.009	1.172	1.018	+0,9%
Denunce di malattie professionali				
	2014	2015	2016 (*)	Variazione 2016/2014
ITALIA	57.391	58.998	60.347	+5,2%

(*) dato provvisorio





Decreto Legislativo 81/2008



Prevede che i volontari della protezione civile siano equiparati ai lavoratori (art. 2)





Il percorso della sicurezza per i volontari di protezione civile



Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008: tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Decreto 13 aprile 2011: Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012: intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria





.....alcuni passaggi del **Decreto 13 aprile 2011**

Il decreto del 13 aprile 2011 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 luglio 2011 - **tiene conto delle particolari esigenze di servizio** che caratterizzano l'intervento dei volontari di protezione civile e **contiene disposizioni per assicurare il più alto livello di sicurezza a tutti gli operatori volontari** del sistema nazionale della protezione civile.

Il provvedimento è stato redatto grazie all'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e i Ministeri del Lavoro e delle politiche sociali, della Salute e dell'Interno.





Art. 2 Campo di applicazione: a chi vengono applicate?



....si applicano ai volontari delle cooperative sociali, **agli appartenenti alle organizzazioni di protezione civile**, della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei vigili del Fuoco.

tenendo conto delle seguenti esigenze:

- a) necessità di intervento immediato anche se non pianificato;
- b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica improntata a carattere di immediatezza operativa;
- c) **imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali** nei quali il volontario opera tempestivamente **e conseguente impossibilità di valutare tutti i rischi** connessi come disposto dagli articoli 18 e 29 del decreto legislativo 81;
- d) **necessità di derogare alle procedure e agli adempimenti sulle scelte in materia di prevenzione e protezione**, prevalentemente per gli aspetti formali, osservando ed adottando comunque criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone coinvolte.





Art. 3 disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile



Come previsto dall'art. 3 i **volontari di protezione civile sono equiparati ai lavoratori esclusivamente per le attività specificate all'articolo 4, commi 1 e 2 (formazione, informazione e addestramento, controllo sanitario, dotazione di attrezzature e dispositivi di protezione individuale)**, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nelle sedi delle organizzazioni e sui luoghi di intervento, formazione ed esercitazioni.



CHI E' IL RESPONSABILE DELL'APPLICAZIONE?

L'articolo 3, comma 3, prevede che **il legale rappresentante** delle organizzazioni di volontariato di protezione civile è tenuto all'osservanza degli obblighi di formazione, informazione e addestramento, controllo sanitario e corretto equipaggiamento del volontario.





Art. 4 Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile



1. **Le organizzazioni curano che il volontario** aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, **riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario**, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria *Il controllo sanitario potrà essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.*
2. **Le organizzazioni curano che il volontario** aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, **sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.**
3. **Le sedi delle organizzazioni** salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché **i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro**





Decreto del Capo Dipartimento del 12 Gennaio 2012



...al fine di assicurare un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonché dei compiti che vengono svolti dai volontari nell'ambito degli scenari medesimi.

Secondo quanto stabilito nella 'Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)' del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del luglio 1996, per scenario di rischio di protezione civile si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza; al tempo stesso, esso è lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area.

La presente articolazione trova riscontro nelle forme organizzative delle attività di volontariato di protezione civile svolte sotto il coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché nell'ambito delle organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.





Scenari Di Rischio



Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:

- scenario eventi atmosferici avversi;
- scenario rischio idrogeologico - alluvione;
- scenario rischio idrogeologico - frane;
- scenario rischio sismico;
- scenario rischio vulcanico;
- scenario rischio incendi boschivi;
- scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti;
- scenario rischio ambientale;
- scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse).





ATTENZIONE:
IL RISCHIO SI ATTENUA, MA RESTA !
(RISCHIO RESIDUO)





Sicurezza Nelle Attività AIB

L'operatore AIB durante le attività è esposto a diverse tipologie di pericoli tra di loro molto differenti e variabili.

L'analisi dei pericoli viene effettuata avendo sempre chiaro che:

- 1- Il pericolo **aumenta** se l'operatore non è adeguatamente formato e preparato;
- 2- Il rischio di infortuni **diminuisce** se l'operatore è dotato di opportuni DPI;
- 3- Gli incendi boschivi avvengono in **condizioni ambientali difficili** che aumentano notevolmente il rischio di infortuni.



Sicurezza Nelle Attività AIB



PERICOLI TERMICI

PERICOLI AMBIENTALI

PERICOLI FISICI E MECCANICI

PERICOLI DOVUTI A FUMO/POLVERE




Pericoli Termici

Calore

Immersione
Termica

Particelle
Incandescenti

Fiammata



USTIONI




USTIONI






Pericoli Ambientali

Ambiente
Freddo




Danni legati ad
operatività in
ambienti freddi

Ambiente
Caldo



Danni legati ad
operatività in
ambienti caldi

Vento



Danni legati ad
operatività in
ambienti ventosi



DANNI DA PERICOLI AMBIENTALI





Pericoli Fisici e Meccanici

PENETRAZIONE



TAGLIO

ABRASIONE

OGGETTI
CADENTI

IMPATTO

CADUTE



Lesioni causate da oggetti acuminati o taglienti, escoriazioni e lesioni superficiali della pelle, traumi causati da materiale in caduta, contusioni distorsioni e fratture, danni derivanti dalla caduta dell'operatore nel vuoto.



DANNI DA PERICOLI FISICI E MECCANICI






Pericoli Causati Dal Fumo



Pericoli derivanti da inalazione di fumo e dalla scarsa visibilità.





Procedure Operative In Caso Di Infortuni

COSA DEVO FARE IN CASO DI INFORTUNIO?

E CHI DEVO CHIAMARE?





Procedure Operative In Caso Di Infortuni

Attivazione di SOREU

- La SOREU competente per territorio riceve la segnalazione (preventiva) da parte della SOR-SOUP in caso di incendio boschivo di entità rilevante tramite numero dedicato.
- La SOREU competente per territorio ricevuta la segnalazione da parte della SOR-SOUP valuta l'opportunità di inviare un mezzo di soccorso sanitario sul posto.



Procedure Operative In Caso Di Infortuni

CHI FA COSA?????

- In caso di infortunio, **la SOREU riceve** dal posto **la segnalazione** di infortunio **dal DOS o dal Caposquadra/volontario AIB (che comunque informa il DOS) più vicino all'infortunato** che abbia la possibilità di effettuare una chiamata telefonica sempre su numero dedicato.
- Il segnalante **fornisce** all'operatore della **SOREU tutte le informazioni relative alle condizioni dell'infortunato, al contesto ambientale di riferimento (coordinate geografiche se disponibili, vie di accesso, presenza di aree idonee all'atterraggio) ed alla presenza di eventuali ostacoli al volo.**
- La SOREU mantiene i contatti con il DOS e il Caposquadra/volontario AIB presente vicino all'infortunato, e comunica le informazioni necessarie al mezzo di soccorso inviato



Where ARE U?

Cos'è WHERE ARE U?

E' un'app per l'emergenza collegata alle centrali uniche di risposta la NUE 112. Permette di inviare la posizione esatta del chiamante, dialogando con la centrale operativa.

Come funziona?

Rileva la posizione tramite GPS e/o rete dati e la mostra sul telefono. Al momento della chiamata (tramite app) la posizione viene inviata alla centrale.

SEI IN EMERGENZA? ←
→ HAI UNO SMARTPHONE?
→ where ARE U ←

L'APP WHERE ARE U È GRATUITA E PUÒ SALVARTI LA VITA!


QUANDO CHIAMI UN NUMERO DI EMERGENZA CON WHERE ARE U, LA CENTRALE OPERATIVA DEL 112 PUÒ RILEVARE LA TUA POSIZIONE CON GRANDE PRECISIONE.

QUESTO PERMETTE L'INVIO DI SOCCORSI IMMEDIATI ANCHE NEI CASI IN CUI NON CONOSCI LA TUA POSIZIONE O NON SEI IN GRADO DI FORNIRE DATI PRECISI.

Scarica l'app da www.areu.lombardia.it

App di AREU LOMBARDIA

Emergenza AREU Regione Lombardia



Chiamata vocale

Chiamata muta

Chiamata + chat



(112) Castione della Presolana
Zona Via Vittorio Emanuele

CHIAMATA VOCALE

© OpenStreetMap contributors

(112) Castione della Presolana
Zona Via Cavour

CHIAMATA SILENZIOSA

© OpenStreetMap contributors





112 Castione della Presolana
Zona Via Cavour

Il mio numero è +393396412707

SONO VICINO A

Castione della Presolana
Zona Via Cavour

Latitudine	45,9076
Longitudine	10,0351
Altitudine	0m

112 112 112

© OpenStreetMap contributors

← Impostazioni

 **Luca Giorgi**
+393396412707

 Numeri ICE

 Guida

 Tutorial

 FAQ

 Dove si usa?

 Credits








RICORDATE

SICUREZZA PERSONALE



SICUREZZA SPEGNIMENTO



EFFICACIA



I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

Per Dispositivo di Protezione Individuale (**DPI**) ai sensi dell'art.76 del D.Lgs 81/08 si intende :

qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Ogni altro normale indumento di lavoro o attrezzatura che non sia specificatamente adibita alla protezione del lavoratore non è un **DPI**.





D.lgs. 81/2008 e D.I. 13/04/2011



I **Volontari** hanno i seguenti **obblighi**:

- ▶ devono **utilizzare i DPI** messi a loro disposizione, in base alle modalità fornite nel corso di formazione, informazione ed addestramento;
- ▶ devono **avere cura dei DPI**, senza modificarne le caratteristiche di propria iniziativa;
- ▶ devono **segnalare** prontamente al Responsabile dell'Organizzazione di Volontariato **qualunque rottura o difetto dei DPI** messi a loro disposizione;
- ▶ devono attenersi alle procedure riguardo al ritiro e la riconsegna dei DPI.



I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.



I **DPI** devono essere impiegati quando i **rischi non possono essere eliminati o ridotti** in maniera sufficiente dalla **prevenzione**, dall'**organizzazione** del lavoro e dai **dispositivi di protezione collettiva**.

I **DPI** non possono essere alternativi ai sistemi di prevenzione tecnicamente fattibili, ma solo **integrativi per i rischi residui o occasionali**, quali ad esempio la manutenzione straordinaria.



I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.



I **DPI** per essere a norma di legge devono soddisfare i seguenti requisiti generali :

- ▶ possesso della marcatura **CE** e di tutte le certificazioni previste;
- ▶ presenza di **istruzioni di utilizzo** chiare, in lingua italiana o comunque in lingua comprensibile dal lavoratore;
- ▶ **adeguatezza** del DPI **al rischio** da prevenire (si deve evitare, in sostanza, che il DPI sia un rischio maggiore di quello che deve prevenire);
- ▶ **adeguatezza** del DPI alle esigenze **ergonomiche** e di salute del lavoratore.





I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.



Suddivisione dei **DPI** per **tipologia**:

- ▶ Dispositivi di protezione della testa
- ▶ Dispositivi di protezione dell'udito
- ▶ Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
- ▶ Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- ▶ Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia
- ▶ Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
- ▶ Dispositivi di protezione della pelle
- ▶ Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome
- ▶ Dispositivi dell'intero corpo
- ▶ Indumenti di protezione sistemi anticaduta



I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.



Il D.Lgs 475/1992 classifica i **DPI** nelle **tre categorie** seguenti:

I° Categoria

Racchiude i DPI che proteggono da rischi fisici di modesta entità e sono di semplice progettazione (contatti, urti con corpi caldi con temperatura non superiore a 50°C, vibrazioni e radiazioni tali da non raggiungere organi vitali e/o da provocare danni permanenti).

II° Categoria

Raggruppa i DPI che non sono contenuti nelle altre due categorie.

III° Categoria

Include i DPI che proteggono da danni gravi e/o permanenti e dalla morte (caschi, visiere, apparecchi respiratori filtranti, DPI per protezione dal rischio elettrico, da cadute dall'alto e da temperature non inferiori a 100°C).



D.P.I.





D.P.I.



**LA FORTUNA NON È
UN DISPOSITIVO DI SICUREZZA**



DPI antitaglio: come funziona

La caratteristica fondamentale di tale equipaggiamento consiste nella **resistenza al taglio** della motosega; questa si realizza **secondo il principio dell'ostruzione**: le fibre, di origine sintetica, lunghe e sottili ma molto resistenti, **in caso di contatto con la catena vengono estratte dal tessuto stesso e vanno ad avvolgersi intorno al pignone della motosega** bloccandolo in una frazione di secondo. I DPI antitaglio per gli utilizzatori di motoseghe portatili devono essere conformi alla **norma europea EN 381** e riportare un logo raffigurante la sigla EN 381 ed una motosega.

Rischi meccanici	Elettricità statica	Rischi chimici	Micro-organismi	Rischi dovuti al freddo	Calore e fuoco
EN 388	EN 388	EN 374	EN 374	EN 511	EN 407
Radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva	Taglio da impatto	Motoseghe manuali	Vigili del fuoco	Informazioni	
EN 421	EN 388 EN 1082	EN 381	EN 659	Indica la necessità di consultare attentamente la Nota Informativa	





DPI antitaglio: classificazione

I DPI antitaglio sono suddivisi in base alla **classe di resistenza**:

CLASSE 0: fino a 16 metri al secondo (m/s)

CLASSE 1: fino a 20 metri al secondo (m/s)

CLASSE 2: fino a 24 metri al secondo (m/s)

CLASSE 3: fino a 28 metri al secondo (m/s)





DPI pantalone antitaglio: tipologia

I pantaloni antitaglio sono suddivisi anche in base alla tipologia di protezione:

TIPO A: protezione frontale


TIPO B: protezione frontale + 50 mm sulla parte interna della gamba sinistra

TIPO C: protezione sia frontale che posteriore (protezione totale per operatori non professionisti)

Tipo A



Tipo B



Tipo C





Quando utilizzare i D.P.I???



...QUINDI IL CAPOSQUADRA

- Provvede ad una **valutazione del rischio**
- Informa la squadra dello scenario di intervento, dei **compiti assegnati e dei rischi individuati**.
- da disposizioni ai volontari per eseguire al meglio il servizio anche in termini di sicurezza.
- Vigila e controlla che vengano prese misure idonee a prevenire i rischi individuati.
- **Controlla che il volontario indossi ed usi correttamente dispositivi di protezione individuale** idonei al compito che si sta svolgendo.
- Interviene correggendo comportamenti o procedure che si dimostrassero errate o non efficaci



**IN QUALSIASI OPERAZIONE DI
SOCCORSO, LA PRIMA PERSONA DA
SALVARE SEI TU !**



USO DEI DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI ALLARME SU VEICOLI DESTINATI ALL'A.I.B



TEAM di formazione A.N.A.





RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 177 C.d.S.

Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze.

art. 115 C.d.S.

Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozze ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.

DECRETO 5 ottobre 2009

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Disposizione in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi su veicoli di servizio adibiti a servizio di protezione civile.

Prot.DPC/VRE/0005876 del 25/01/2010

Presidenza del Consiglio dei Ministri DPC

Uso dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e dei dispositivi acustici di allarme sui veicoli adibiti a servizio di protezione civile



RESPONSABILITA' DEL CONDUCENTE

L'autista è il solo responsabile della sua incolumità, di quella delle persone trasportate, degli utenti della strada e del danneggiamento del veicolo durante l'espletamento del servizio.

L'autista che non attenendosi alle comuni regole del buon senso cagioni danno a persone o cose **è chiamato a rispondere della propria condotta sia a titolo penale, civile e amministrativo verso l'associazione di appartenenza per danni all'autoveicolo.**

Si sottolinea, che la responsabilità penale è sempre personale per cui non può essere, a differenza della responsabilità civile, coperta da assicurazione.

La conduzione del mezzo antincendio deve essere sempre effettuata mantenendo un margine di sicurezza tale da evitare rischi inutili o danni al personale trasportato, a tutti gli utenti della strada e al mezzo stesso.

Il comportamento e le modalità di guida dell'autista devono essere impostate al rispetto delle comuni norme di prudenza, diligenza e cautela.



ALLEGATO AL DECRETO DPC



Il conducente, al momento della partenza, o della messa in funzione del dispositivo dovrà compilare in ogni sua parte un allegato che dovrà essere sempre presente in auto e/o camion. Il modulo, in caso di richiesta o controllo, dovrà essere esibito agli agenti di polizia preposti.

I moduli compilati saranno poi archiviati presso ogni sezione.

E' di fondamentale importanza comunicare alle Sale Operative la propria sigla o nominativo di appartenenza del gruppo e l'orario di partenza che verranno registrati in brogliaccio.

Questo ci permette, in caso di violazione al C.d.S. con conseguente sanzione, di produrre la necessaria documentazione per l'archiviazione del verbale.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)

Il sottoscritto _____ in qualità di volontario appartenente all'Organizzazione di volontariato _____ conducente del seguente veicolo:

marca e tipo _____ targa _____ marca e tipo _____
inserito nei Piani Operativi Provinciali, adibito esclusivamente ad uso antincendio o protezione civile e conforme alle normative vigenti in materia di circolazione stradale, a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del citato d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che la richiesta d'intervento, ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. 5 ottobre 2009 "Disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi su veicoli di servizio adibiti a servizio di protezione civile" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata effettuata dalla _____ con _____ del ___/___/_____ per operazioni di spegnimento incendio boschivo.

Luogo di partenza: _____ Luogo destinazione: _____

Data _____

Firma del conducente del veicolo

Il presente documento deve essere accompagnato da valido documento di identità o di riconoscimento.



USO IMPROPRIO DEI DISPOSITIVI

Art. 177 comma 4 C.d.S.

Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

Lettera DPC/VRE/0005816 del 25/01/2010 punto C - DPC

Il Dipartimento in aggiunta alle sanzioni previste dal C.d.S., risponderà alle segnalazioni di comportamenti scorretti, con richiami scritti rivolti al singolo volontario e all'Organizzazione di appartenenza, affinché vigili sul comportamento degli associati. Qualora i richiami non fossero sufficienti, il Dipartimento si riserva di procedere alla cancellazione dell'organizzazione in questione dall'elenco nazionale.